

Roma, aprile 2008 /Ages/gd
Prot. n.

Alla Provincia di
Settore Risorse Umane e Finanziarie

000000
(c.a. dr.)

via fax al n.

oggetto: quesito in relazione al trattamento di trasferimento per l'assunzione della titolarità di una nuova sede da parte del Segretario comunale.

Si fa riferimento alla nota fax protocollo n. del , acquisita in ricezione al prot. n. in data , relativa alla richiesta di una serie di chiarimenti di cui alla materia in oggetto.

Si premette l'art. 48 titolato "Trattamento di trasferimento", del CCNL dei segretari comunali e provinciali, che, ai comma seguenti, prevede che:

1. *"al segretario, nel caso che l'assunzione della titolarità di una nuova sede comporti il cambio della residenza, deve essere corrisposto il rimborso delle spese documentate di viaggio, vitto ed eventuale alloggio per sé e per le persone di famiglia che lo seguono nel trasferimento (coniuge, figli, parenti entro il terzo grado ed affini entro il secondo grado), il rimborso delle spese documentate di trasporto degli effetti personali, il tutto nei limiti fissati nell'art. 47 e previ opportuni accordi da prendersi con l'ente presso il quale deve assumere l'incarico, nonché l'indennità di trasferta di cui all'art. 47, comma 2, limitatamente alla durata del viaggio";*
2. *"il segretario ha altresì diritto al rimborso per anticipata risoluzione del contratto di locazione regolarmente registrato quando sia tenuto al relativo pagamento per effetto del trasferimento";*
3. *"agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, gli enti vi fanno fronte nei limiti delle risorse già previste nei bilanci dei singoli enti per tale specifica finalità".*

Premesso ciò, il primo comma del suddetto art. 48 laddove, nella sua ultima parte, rinvia a quello precedente (art. 47) per il rimborso delle spese documentate, a parere dello scrivente, si deve intendere il comma 10 che recita ... *"Gli enti stabiliscono, con gli atti previsti dai rispettivi ordinamenti ed in funzione delle proprie esigenze organizzative, la disciplina della trasferta per gli aspetti di dettaglio o non regolati dal presente articolo, individuando, in particolare, la documentazione necessaria per i rimborsi e le relative modalità procedurali"*.

Pertanto, la fattispecie in relazione ai costi inerenti il vitto, l'alloggio e le altre spese connesse, deve essere ricondotta alla normativa regolata di cui al succitato art. 47, comma 10, con la precisazione che, in assenza di provvedimenti generali dell'Ente, la concreta disciplina sarà definita con accordi tra le parti interessate.

Un cordiale saluto.

AV

IL VICE DIRETTORE GENERALE
dr. Carmelo Carlino